

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (69)1013

Vol. 1969/0197

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(69) 1013 def.

Bruxelles, 5 novembre 1969

PROPOSTA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO DEL 23.10.1961 RELATIVO ALL'ELABORAZIONE DEL
BILANCIO PER LA RICERCA E GLI INVESTIMENTI DELL'EURATOM

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(69) 1013 def.

- 4 -

PROPOSTA DI UN REGOLAMENTO FINANZIARIO APPLICABILE AL
BILANCIO DELLE RICERCHE E DEGLI INVESTIMENTI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, in particolare i suoi articoli 7, 171, 172 (2), 174 (2), 176, 178, 179, 181, 182 e 183;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che è opportuno adottare un nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità europea in sostituzione del regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle ricerche e degli investimenti della CEEA e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili, adottato il 23 ottobre 1961;

Considerando che è opportuno accludervi, adeguandoli:

- il regolamento finanziario - relativo alle modalità e alla procedura da seguire per porre a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri, di cui all'articolo 172, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (articolo 183, b) del Trattato;
- il regolamento finanziario - che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

-3-

Elenco delle corrispondenze fra i regolamenti finanziari adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 183 del Trattato (Euratom) ed il progetto di un nuovo regolamento finanziario per il Bilancio delle ricerche e degli investimenti dell'Euratom.

A. REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL 23.10.1961 RELATIVO ALL'ELABORAZIONE E ALL'ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLE RICERCHE E DEGLI INVESTIMENTI DELL'EURATOM (GAZZETTA UFFICIALE N. 74 DEL 16.11.1961).

Testo attuale

1
2
3
4 (1)
4 (2 -4)
5 (1)
5 (2)
6 (1)
6 (2)
-

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 (a, b)
-

17
18 (1-a-c-d)
18 (1b)
18 (2)
-

19
20
21, 1° comma
21, 2°-4° comma

progetto

1
2
1
1
17, 11 (3)
15 (2)
15 (5)
15 (2)
22 (1, 2, 3, 5)
22 (4) dotazione delle
linee di bilancio
mediante storno

6
3, 1° comma

4
5

7
8

9
16

3, 2° comma
23 (a, b)

23 (c) - perdite + utili
di cambio

16
17

115 (3e)
11 (2)

11 (4,5) inserimenti nel
bilancio

14
15 (4)

11 (1)
12

testo attuale

progetto

21, 5° comma

13

22

18

23

19

24

20

25

24, 1° comma

-

24, 2° comma contr. fin.
entrate

26

25

27

26

cfr. B

Art. 27-37: Contributi finan-
ziari degli Stati membri

28

38

29

39

30

40 (1) 1° comma

-

40 (1) 2° comma) spese ob-

-

40 (2) e (3)) bligatorie

31

41

32

42

33

43

34

44

35

45

36

46

37

47

38

48, 1° comma

-

48, 2° comma- concessione
d'anticipi

39

49

40

50

41

51

42

52, 1° + 2° comma

43, 1°-3° comma

21

43, 4° comma

52, 2° comma

44

53

45

54

46

57

47

74

48

75

49

76

50

77

51

78

cfr. C :

Art. 79-89 (Reg. fin. relativo
al rendimento e alla verifica
dei conti

52

58

53

59

54

60

55

61

56

62

57

63

58

64

59

65

60

66, 1° comma

-

66, 2° comma - vendita dei
beni mobili della Com-
missione ai funzionari

<u>testo attuale</u>	<u>progetto</u>
61	67
62	68
63	69
64	70
65	72
66	73
67	90
68	91
69	92
70 event. revisione del regolamento finanziario	-
-	93 (Abrogazione dei pre- cedenti regolamenti finanziari)
71	94

B. REGOLAMENTO FINANZIARIO RELATIVO ALLE MODALITA' E ALLA PROCEDURA DA SEGUIRE PER PORRE A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE I CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 172(2) DEL TRATTATO EURATOM (ART. 183(b) DEL TRATTATO) (GAZZETTA UFFICIALE N. 32 DEL 30.4.1962).

<u>testo attuale</u>	<u>progetto</u>
1	1,1 ultimo comma
2	27
3	28
4	33
5	34
6	35, 1° comma
7	29
8	35, 2° comma
9, 1° comma (situazioni di tesoreria ecc. (per il Consiglio)	-
9, 2° comma	36
10	30
11, 1° comma	33
11, 2° comma (storni di fondi (in base allo sca- denzario)	-
11, 3° comma	37
12 storni di fondi	-
13	31
14	32
15 event. revisione del reg. fin.	-
16	94

C. REGOLAMENTO FINANZIARIO RELATIVO ALLA FISSAZIONE DELLE MODALITA' CONCERNENTI
IL RENDIMENTO E LA VERIFICA DEI CONTI.

(GAZZETTA UFFICIALE N. 63 DEL 16.12.1959)

<u>testo attuale</u>	<u>progetto</u>
1	79
2	80
3	81
4	82
5	83
6	84
7	85
8	86
9	87
10	88
11	89
12	90
13 armonizzazione con gli altri regolam. fin.	-

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

TITOLO II - PRESENTAZIONE E STRUTTURA

SEZIONE I - PRESENTAZIONE (art. 10-13)

SEZIONE II - STRUTTURA (art. 14-17)

TITOLO III - ESECUZIONE DEL BILANCIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI (art. 18-23)

SEZIONE II - COSTATAZIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI BILANCIO
GESTIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

1. Disposizioni generali (art. 24-26)
2. Contributi finanziari degli Stati membri (art. 27-32)
3. Gestione delle disponibilità finanziarie (art. 33-37)

SEZIONE III - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Impegno delle spese (art. 36-41)
2. Liquidazione delle spese (art. 42-44)
3. Ordinazione delle spese (art. 45-51)
4. Pagamento delle spese (art. 52-54)
5. - in sospeso - (art. 55 e 56)
6. Cassa ausiliaria di anticipazioni (art. 57)

TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI, INVENTARI, CONTABILITA'

SEZIONE I - CONTRATTI PER FORNITURE, LAVORI E SERVIZI, NOLEGGI (art. 58-64)

SEZIONE II - INVENTARI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI (art. 65-68)

SEZIONE III - CONTABILITA' (art. 69-73)

TITOLO V - RESPONSABILITA' DEI CONTROLLORI FINANZIARI, DEGLI ORDINATORI, DEI
CONTABILI E DEGLI AMMINISTRATORI DI ANTICIPAZIONI (art. 74-78)

TITOLO VI - RENDIMENTO E VERIFICA DEI CONTI (art. 79-89)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI (art. 90-94)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (ex: 1, 3, 4(1))(e 1, 1 ultimo comma, reg. fin. rel. al contributo degli Stati membri)

1. Sono iscritte nel bilancio annuale delle ricerche e degli investimenti della Comunità, qui di seguito denominato bilancio, le operazioni di entrata e di spesa relative alle decisioni, impegni ed obbligazioni della Comunità che agisce nell'esercizio delle attribuzioni fissate dal Trattato, escluse le operazioni iscritte nel bilancio della Comunità e fatte salve le disposizioni particolari applicabili alle entrate e alle spese dell'agenzia e delle imprese comuni.

Eccettuati i capitoli per i quali il bilancio prevede stanziamenti d'impegno, possono essere autorizzate spese per un periodo che superi i limiti dell'esercizio soltanto in base alle modalità particolari previste dal bilancio o per un atto dell'autorità preposta al bilancio.

Sono escluse da questa disposizione le spese derivanti da contratti che sono di solito conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio; in tal caso su ogni bilancio graverebbe la spesa relativa all'anno al quale si riferisce.

La fissazione definitiva del bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità, stabilito in conformità dell'articolo 13, fa obbligo ad ogni Stato membro di mettere a disposizione della Commissione, alle condizioni determinate dal presente regolamento, i contributi fissati nel bilancio.

2. In caso di necessità la Commissione può presentare dei progetti preliminari di bilancio suppletivo o rettificativo, che sono presentati, esaminati e adottati nella stessa forma e con la stessa procedura del bilancio di cui essi modificano le previsioni. Devono essere giustificati con riferimento a quest'ultimo. Le autorità competenti deliberano in proposito, tenendo conto dell'urgenza. Il termine massimo per le deliberazioni del Consiglio è di un mese a partire dalla data di presentazione del progetto preliminare. Qualsiasi progetto preliminare di bilancio suppletivo o rettificativo deve essere sottoposto al Consiglio, in linea di massima non oltre la data prevista per la presentazione del progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo.

3. I programmi di ricerca e d'insegnamento della Comunità, adottati alle condizioni fissate dall'articolo 7 del Trattato, comprendono la valutazione delle spese inerenti alla loro esecuzione. La scomposizione di tali spese è fatta per obiettivi o azioni scientifiche.

L'attuazione dei programmi, salvo decisione contraria presa dal Consiglio all'unanimità, non potrà superare l'importo totale delle spese valutate nel modo sopra indicato.

4.

- a) Nel quadro dei programmi e delle decisioni di spese di cui all'articolo 17, gli stanziamenti iscritti nel bilancio comprendono stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, salvo quelli relativi alle spese per il personale e di funzionamento corrente che comprendono soltanto stanziamenti di pagamento.
- b) Gli stanziamenti d'impegno coprono, per ciascun programma, quote costituenti unità ben definite e complessi organici. Essi costituiscono il limite massimo delle spese che la Comunità è autorizzata ad impegnare per l'esecuzione delle operazioni relative.

Gli stanziamenti d'impegno rimangono validi indipendentemente dalla durata del programma e senza limite di tempo, sino a quando non vengono soppressi dal bilancio.

- c) Gli stanziamenti di pagamento costituiscono il limite massimo delle spese che possono essere pagate o ordinate nel corso di ciascun esercizio finanziario per la copertura degli impegni assunti nel corso dell'esercizio o degli esercizi precedenti.

Articolo 2 (ex: 2)

Gli stanziamenti di bilancio possono essere utilizzati soltanto conformemente a principi di economia e di sana gestione finanziaria.

Articolo 3 (ex: 8,15)

Tutte le entrate e tutte le spese della Comunità sono iscritte nel bilancio e nei conti per il loro importo integrale.

Il complesso delle entrate è destinato a coprire il complesso delle spese.

Peraltro, qualsiasi entrata attribuita alla Comunità con destinazione specifica, in particolare i prestiti concessi e ottenuti, la rendita di fondazioni, le sovvenzioni o partecipazioni degli Stati membri, degli Stati terzi, di collettività e di privati, le donazioni e i lasciti conservano la propria destinazione. La Commissione può accettare l'istituzione di fondazioni, le sovvenzioni di collettività e di privati, le donazioni e i lasciti, e, in genere, tutti gli atti di liberalità a favore della Comunità. L'accettazione da parte della Commissione di atti di liberalità suscettibili di comportare oneri di qualsiasi specie, è subordinata all'autorizzazione preventiva del Consiglio. Se il Consiglio non ha formulato obiezioni entro i due mesi successivi alla ricezione della domanda nella Commissione, quest'ultima può pronunciarsi definitivamente.

Articolo 4 (ex: 9)

Nessuna entrata può essere ordinata o riscossa se non è stata imputata ad un articolo del bilancio.

Nessuna spesa può essere impegnata oltre i limiti degli stanziamenti autorizzati.

Nessuna spesa può essere ordinata oltre i limiti degli stanziamenti autorizzati. Peraltro, le spese obbligatorie elencate all'articolo 40, paragrafo 2, possono essere impegnate e ordinate oltre tali limiti.

Gli introiti devono figurare nelle entrate, per il loro importo integrale, senza contrazione fra le entrate e le spese, salvo la deroga di cui all'articolo 23.

Articolo 5 (ex: 10)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

Le entrate di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso in base ai diritti riscossi al 31 dicembre.

La parte dei diritti accertati di tale esercizio che non sia stata riscossa alla data predetta, figura per articoli separati nel conto dell'esercizio successivo come rimanenza da riscuotere dell'esercizio precedente.

Le spese di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso sulla base delle spese la cui ordinazione sia pervenuta al contabile al più tardi il 31 dicembre ed il cui pagamento sia avvenuto al più tardi il 15 gennaio successivo.

Articolo 6 (ex: 7)

1. Ad esclusione degli stanziamenti relativi alle retribuzioni e indennità del personale, possono essere oggetto di riporto che fatte salve le disposizioni del seguente punto 5, è limitato al solo esercizio successivo:

a) gli stanziamenti di pagamento corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati in base agli impegni regolarmente assunti entro il 15 dicembre;

b) la parte degli stanziamenti di pagamento inutilizzata alla stessa data.

2. Per gli stanziamenti di cui al comma a) del paragrafo 1, il riporto è obbligatorio. un elenco di questi riporti è inviato per informazione al Consiglio, anteriormente al 1° marzo.

3. Per gli stanziamenti di cui al comma b) del paragrafo 1, la Commissione sottopone al Consiglio, anteriormente al 1° marzo, un elenco degli stanziamenti di cui è stato chiesto il riporto, debitamente giustificato.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata nel termine di un mese.

Se non vi è alcuna delibera alla scadenza di questo termine, i riporti dei pagamenti sono considerati approvati.

4. Per l'esecuzione del bilancio, l'utilizzazione degli stanziamenti riportati figura per articoli separati nel conto dell'esercizio in corso.

5. Gli stanziamenti riportati all'esercizio successivo, il cui riporto è autorizzato dal Consiglio, cadono in perenzione qualora non siano stati impegnati alla fine dell'esercizio suddetto o non siano stati fatti oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio seguente.

Articolo 7 (ex: 11)

Le spese correnti di gestione che, per la loro natura, si devono effettuare all'inizio dell'esercizio, possono essere oggetto, a decorrere dal 1° dicembre dell'esercizio precedente, di un impegno a carico degli stanziamenti

previsti per l'esercizio considerato ed entro i limiti di un quarto del complesso dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Tuttavia, tali impegni non possono riguardare nuove spese il cui principio non sia stato ancora ammesso nel bilancio dell'esercizio in corso.

Articolo 8 (ex: 12)

Se il bilancio non è stato ancora votato all'apertura dell'esercizio, le disposizioni dell'articolo 178 del Trattato si applicano come segue:

- a) sui capitoli del bilancio relativi alle spese per il personale e di funzionamento amministrativo e tecnico corrente, tali spese potranno essere effettuate mensilmente nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di pagamento aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, ed in modo che tale misura non abbia l'effetto di porre a disposizione della Commissione stanziamenti superiori ad un dodicesimo di quelli previsti nel progetto preliminare di bilancio. Per quanto riguarda le operazioni d'impegno, vi si può procedere entro il limite di un quarto dell'insieme degli stanziamenti dell'esercizio precedente aumentato di un dodicesimo per ogni mese trascorso, senza superare, tuttavia, il limite degli stanziamenti previsti nel progetto preliminare di bilancio;
- b) sugli altri capitoli del bilancio, le operazioni di pagamento potranno essere effettuate mensilmente per capitolo ed entro il limite di un dodicesimo delle previsioni annue iscritte per tale esercizio nello scadenziario dei pagamenti relativi agli stanziamenti d'impegno precedentemente approvati.

Per quanto riguarda le operazioni d'impegno per le spese di cui ai precedenti commi a) e b), vi si può procedere trimestralmente entro il limite di un quarto di ogni stanziamento che figura nello scadenziario degli impegni prevedibili, ma senza tuttavia superare il limite degli stanziamenti previsti nel progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, i limiti suddetti non si applicano alle spese obbligatorie di cui all'articolo 40, paragrafo 2, né ai pagamenti esplicitamente fissati nei regolamenti o decisioni adottati dal Consiglio o dalla Commissione nel quadro delle rispettive competenze.

A richiesta della Commissione e fatto salve le disposizioni del comma preecedente, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può, in funzione delle necessità di gestione, autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori.

Articolo 9 (ex: 13)

Il bilancio e i bilanci suppletivi o rettificativi, nella loro forma definitivamente adottata, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, a cura del Consiglio. La loro pubblicazione non costituisce una condizione per la loro applicabilità.

°

°

°

TITOLO II - PRESENTAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

SEZIONE I - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

Articolo 10 - in sospeso

Articolo 11 (ex: 21 (1° comma), 18 (2 a + b), 4 (3 + 4), 18 (1b)

1. Al più tardi il 30 settembre di ogni anno, la Commissione sottopone al Consiglio, il progetto preliminare di bilancio.

2. A sostegno del progetto preliminare di bilancio si produce:

- per ciascuna categoria di personale, un organigramma dei posti di bilancio, dei posti previsti per le altre categorie di agenti e dei posti effettivamente coperti alla data di presentazione del progetto preliminare di bilancio, che implichi la loro ripartizione per grado e per grande unità operativa,
- in caso di variazione degli organici, un prospetto a giustificazione della richiesta dei nuovi posti.

3. Il progetto preliminare di bilancio pone inoltre in evidenza a titolo indicativo:

In materia di spese per il personale e di funzionamento:

- a) l'importo delle spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso e aumentato dei rapporti e l'importo degli stanziamenti iscritti per l'esercizio in corso;
- b) per quanto riguarda le altre spese:
 - gli impegni effettivamente contratti al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
 - i pagamenti d'impegno sussistenti al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- c) lo stato degli impegni e dei pagamenti al 1° settembre dell'esercizio in corso;

- d) una valutazione degli impegni e dei pagamenti prevedibili fino alla fine dell'esercizio in corso;
- e) tutte le informazioni utili relative, da un lato, ai funzionari ed agli agenti considerati nella tabella degli organici e, d'altro lato, agli altri agenti retribuiti con stanziamenti globali aperti a tale scopo.

Articolo 12 (ex: 21 comma 2°, 3°, 4°)

Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura prevista dall'articolo 177 del Trattato CEEA.

Esso lo trasmette all'Assemblea non oltre il 31 ottobre. A questo progetto di bilancio, il Consiglio allega una motivazione.

Articolo 13 (ex: 21, 5° comma)

Il bilancio è definitivamente adottato conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 177 del Trattato CEEA.

o

o

o

SEZIONE II - STRUTTURA DEL BILANCIO

Articolo 14 (ex: 19)

Il valore dell'unità di conto in cui è stabilito il bilancio corrispondente a 0,88867088 grammi d'oro fino.

In caso di variazione delle parità, della moneta di uno o più Stati membri delle Comunità rispetto a questa unità di conto, le entrate e le spese iscritte in bilancio ed espresse in unità di conto rimangono immutate, ma la Commissione può sottoporre al Consiglio, entro i due mesi dalla variazione della parità, un progetto preliminare di bilancio rettificativo inteso ad adeguare gli stanziamenti espressi in unità di conto e i contributi, in modo da mantenere immutato il volume delle prestazioni previste nel bilancio. Le modalità di adeguamento dei contributi sono contenute nelle disposizioni della sezione II del titolo III.

Articolo 15 (ex: 5, 6(1), 20)

1. Il bilancio è presentato in titoli, capitoli, articoli e voci che raggruppano le entrate e le spese secondo la loro natura o la loro destinazione.

2. Il bilancio può comprendere un capitolo di stanziamenti provvisori senza destinazione. Gli stanziamenti di tale capitolo possono essere utilizzati soltanto mediante storno, in conformità della procedura prevista dall'articolo 22.

3. La nomenclatura di bilancio allegata al presente regolamento, per quanto riguarda la ripartizione delle entrate e delle spese in titoli e capitoli, è obbligatoria, ma non limitativa; in caso di necessità, vengono istituiti nel bilancio altri titoli e capitoli.

Articolo 16 (ex: 14,17)

1. Il raggruppamento delle entrate distingue segnatamente:
 - il gettito dei prelievi riscossi in applicazione dell'articolo 173 del Trattato CEEA,

- il gettito dell'imposta riscossa ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità del Trattato CEEA;
- i contributi finanziari degli Stati membri;
- il gettito eventuale dei prestiti previsti nel bilancio per il finanziamento di operazioni di ricerche e di investimenti;
- i contributi provenienti dalla partecipazione degli Stati terzi;
- i proventi di vendite o locazioni di materie grezze o fissili;
- la retribuzione di servizi forniti a titolo oneroso;
- le entrate a titolo di partecipazione della Comunità alle Imprese comuni e alle operazioni comuni;
- i rimborsi dei prestiti;
- i proventi delle licenze o sub-licenze di brevetti;
- qualsiasi altra entrata, in particolare il provento dei ricuperi previsti dal penultimo comma dell'articolo 23.

2. Le spese che figurano nel bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono tutte le spese che possono essere imputate al bilancio a norma del Trattato e degli atti emanati per la sua esecuzione e in particolare:

- a) le spese relative all'esecuzione del programma di ricerche della Comunità;
- b) l'eventuale partecipazione al capitale dell'agenzia e alle spese d'investimento di quest'ultima;
- c) le spese relative all'attrezzatura degli istituti d'insegnamento;
- d) l'eventuale partecipazione alle imprese comuni e a determinate operazioni comuni;

- e) la partecipazione della Commissione a campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri, contemplate all'articolo 70 del Trattato, nonché il finanziamento delle scorte di sicurezza, la cui eventuale costituzione è decisa in applicazione delle disposizioni dell'articolo 72 del Trattato;
- f) i prestiti concessi e relativi oneri;
- g) i rimborsi di prestiti ottenuti e relativi oneri;
- h) le spese di deposito, rinnovo e protezione di brevetti appartenenti alla Comunità e le somme dovute per l'utilizzazione di brevetti appartenenti a terzi;
- i) e qualsiasi altra spesa autorizzata dal Consiglio.

Articolo 17 (ex: 4 (2,3), 18 (1))

1. Il Bilancio pone in evidenza:

- a) gli stanziamenti suddivisi in titoli, capitoli, articoli e voci, in base ad un sistema di classificazione decimale;
- b) le note di commento appropriate per ciascuna suddivisione. Tali note possono assumere un carattere vincolante, che in tal caso è esplicitamente indicato;
- c) una tabella degli organici dei funzionari, degli agenti delle varie sedi del Centro comune di ricerche nucleari e degli agenti temporanei che occupano un impiego permanente, ripartiti per categorie e gradi e il cui impegno di spesa è autorizzato entro i limiti degli stanziamenti di bilancio. Tuttavia, per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la suddivisione può essere indicata per gruppo di gradi, alle condizioni stabilite per ogni bilancio. Detta tabella deve specificare l'organico degli agenti di alta qualifica scientifica e tecnica ai quali vengono accordati i vantaggi speciali, previsti dallo Statuto dei funzionari della Comunità;
- d) uno scadenziario stabilito, per ciascuna voce del bilancio, nella maniera seguente:
 - 1. per ogni stanziamento d'impegno relativo ad operazioni pluriennali, lo scadenziario mette in evidenza il ritmo previsto per l'utilizzazione degli stanziamenti d'impegno; esso sarà riveduto annualmente;

2. in relazione a ciascuno stanziamento d'impegno, lo scadenziario indica la frequenza annua prevista per i pagamenti;
 3. per quanto riguarda le operazioni relative a prestiti ottenuti e concessi dalla Commissione, lo scadenziario sarà stabilito in base ai pagamenti d'interessi e di ammortamenti convenuti nei corrispondenti contratti per detti prestiti;
- e) il programma indicativo delle entrate e delle spese da liquidare nelle monete dei paesi terzi, con speciale menzione delle operazioni relative a prestiti ottenuti e concessi dalla Comunità in queste monete.

TITOLO III - ESECUZIONE DEL BILANCIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 (ex: 22)

L'esecuzione del bilancio si effettua secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili.

La gestione degli stanziamenti spetta agli ordinatori, che sono i soli ad avere competenza per impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere ed emettere i titoli di entrata e di pagamento. Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dal contabile. Le funzioni dell'ordinatore sono incompatibili con quelle di controllore finanziario e con quelle di contabile.

Articolo 19 (ex: 23)

La Commissione dà esecuzione al bilancio sotto la propria responsabilità ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Essa è l'ordinatore delle entrate e delle spese della Comunità.

Fatta eccezione dei casi previsti dagli articoli 41, 50 e 53, la Commissione può delegare i suoi poteri alle condizioni determinate dal regolamento interno ed entro i limiti fissati nell'atto di delega.

I funzionari delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Le deleghe debbono essere notificate a tutte le istanze interessate secondo le modalità di esecuzione di cui all'articolo 92.

Articolo 20 (ex: 24)

La Commissione nomina un controllore finanziario, agente incaricato del controllo sull'impegno e sull'ordinazione delle spese, nonché del controllo delle entrate.

Egli può essere assistito nel suo compito da uno o più controllori finanziari subordinati.

Le disposizioni amministrative applicabili a tali agenti sono stabilite in modo da garantire l'indipendenza delle loro funzioni. I provvedimenti relativi alla loro nomina, alle loro promozioni, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità d'interruzione o di cessazione dalle funzioni, formano oggetto di decisioni motivate che sono comunicate per conoscenza al Consiglio.

L'interessato e la Commissione possono ricorrere dinanzi alla Corte di Giustizia.

Articolo 21 (ex: 43 (1-2 3° comma))

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuati da un contabile nominato dalla Commissione.

Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 54, 2° comma e 57, il contabile è il solo qualificato per il maneggio dei fondi e dei valori. E' responsabile della custodia dei medesimi.

Egli può essere assistito nel suo compito da uno o più contabili subordinati nominati alle stesse condizioni del contabile.

Articolo 22 (ex: 6(2))

1. Gli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo di spesa non possono essere destinati ad altri capitoli di spesa.

2. Peraltro, entro i limiti e le condizioni fissate dal Consiglio all'atto dell'approvazione del bilancio, la Commissione può procedere a storni di stanziamenti fra capitoli, che in tal caso sono indicati nominalmente nel bilancio.

Inoltre la Commissione può proporre al Consiglio storni di stanziamenti da un capitolo all'altro.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata tenendo conto dell'urgenza. In difetto di deliberazione alla scadenza del termine di sei settimane, gli storni di fondi si ritengono approvati.

3. Peraltro, all'interno del titolo I da un capitolo all'altro nonché all'interno di ogni capitolo, gli storni da un articolo all'altro sono effettuati dalla Commissione tenendo conto dell'urgenza.

4. Salvo decisione del Consiglio presa a maggioranza qualificata, possono essere dotate di fondi mediante storno soltanto le linee del bilancio nei cui confronti il Consiglio abbia autorizzato uno stanziamento oppure abbia iscritto la menzione "per memoria".

5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli stanziamenti corrispondenti ad entrate assegnate e ai termini dell'articolo 3, 3° comma sempreché tali entrate mantengano invariata la loro destinazione.

Articolo 23 (ex: 16)

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4:

a) dall'importo possono essere detratte delle note di spesa, delle fatture o degli estratti conto, che sono quindi oggetto di un ordine di pagamento al netto:

- le penalità inflitte ai titolari di contratti,
- le somme indebitamente pagate, deducibili in occasione di una nuova liquidazione della stessa natura, effettuate sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio al quale l'indebito pagamento è stato imputato,
- il valore degli apparecchi e dei materiali destinati a scopi scientifici, tecnici o amministrativi, nonché dei veicoli rivenduti conformemente agli usi commerciali in occasione di acquisti per la loro sostituzione.

Non sono contabilizzati separatamente come entrate gli sconti ed i ribassi dedotti dalle fatture e dalle note di spesa dei creditori;

b) possono essere reimpiegati:

- le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate su stanziamenti di bilancio;

- l'ammontare dei rimborsi di oneri fiscali incorporati nel prezzo dei prodotti e/o prestazioni forniti alle Comunità, rimborsi effettuati dagli Stati membri in applicazione delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità;
 - le entrate dovute a lavori, prestazioni e forniture effettuate a titolo oneroso;
 - le entrate dovute alla vendita di pubblicazioni e film;
 - l'importo delle indennità di assicurazione rimosse.
- c) le perdite e gli utili di cambio registrati in occasione dei trasferimenti di fondi possono essere compensati reciprocamente. Soltanto il saldo sarà considerato in entrate o in spese.

Per l'applicazione delle disposizioni precedenti le operazioni di cui al comma a) debbono avvenire prima della chiusura dell'esercizio al quale è stata imputata la spesa e le operazioni di cui al comma b) prima della fine dell'esercizio successivo a quello al quale è stata imputata la spesa; in caso contrario, gli importi corrispondenti costituiscono entrate dell'esercizio in corso al momento del loro incasso. Per quanto riguarda tuttavia i rimborsi degli oneri fiscali suddetti, il loro reimpiego può avvenire nel corso dell'esercizio in cui è effettivamente avvenuto l'incasso, qualunque sia l'esercizio al quale è stata imputata la spesa iniziale.

Il piano contabile prevede dei "conti d'ordine" al fine di far risultare le operazioni di reimpiego sia delle entrate che delle spese.

SEZIONE II - CONSTATAZIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI BILANCIO -
GESTIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

1. Disposizioni generali

Articolo 24 (ex: 25)

L'operazione di riscossione di ogni somma dovuta alla Comunità si effettua mediante l'emissione da parte dell'ordinatore di un titolo d'entrata, la cui natura e forma vengono eventualmente determinate dalle modalità d'esecuzione previste dall'articolo 92.

I titoli d'entrata sono trasmessi dall'ordinatore competente al controllore e sottoposti al suo visto. Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio,
- b) la regolarità e la conformità del titolo d'entrata in particolare rispetto alle disposizioni applicabili del bilancio e dei regolamenti, nonché di tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati e dei regolamenti suddetti.

Articolo 25 (ex: 26)

Il contabile prende in carico i titoli di entrata che gli sono consegnati dal controllore finanziario.

Egli deve usare la diligenza necessaria per assicurare l'afflusso delle entrate delle Comunità alle date previste e vigilare alla conservazione dei diritti delle Comunità.

Articolo 26 (ex: 27)

Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile è effettuato dietro consegna di una quietanza.

2. Contributi finanziari degli Stati membri

(ex: Regolamento finanziario relativo alle modalità e alla procedura da seguire per porre a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri di cui all'articolo 172 (2) del Trattato dell'EURATOM - G.U. n. 32 del 30.4.1962)

Articolo 27 (ex: 2)

I contributi finanziari degli Stati membri fissati dal bilancio sono espressi nell'unità di conto definita all'articolo 14 del presente regolamento. Tali contributi sono convertiti nelle rispettive monete nazionali in base al rapporto tra il peso d'oro fino contenuto nell'unità di conto summenzionata e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di ciascuna di tali monete, quale essa è stata dichiarata al Fondo monetario internazionale. Qualora la moneta di uno o più Stati membri cessasse di avere la parità dichiarata al Fondo monetario internazionale, la Commissione proporrebbe al Consiglio provvedimenti appropriati.

Articolo 28 (ex: 3)

1. I contributi finanziari così espressi in moneta nazionale vengono iscritti da ogni Stato membro a credito di conti aperti alla Commissione per il bilancio delle ricerche e degli investimenti presso la Tesoreria o l'organismo designato dallo Stato membro.

Tale iscrizione viene effettuata:

a) in ragione dei 7/12 del contributo annuo:

- prima del 20 gennaio dell'anno considerato se il bilancio delle ricerche e degli investimenti è stato definitivamente stabilito entro i termini previsti dall'articolo 177 del Trattato CEEA;
- entro 30 giorni dalla data in cui il bilancio è stato definitivamente stabilito, se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 178 del Trattato CEEA.

b) in ragione dei residui 5/12, il 1° luglio dell'anno considerato.

La Commissione dispone, alle condizioni stabilite dagli articoli 33-37, delle somme accreditate su questi conti. Essa trasmette a tal fine alle Tesorerie e agli organismi designati dagli Stati membri i propri ordini e le proprie istruzioni che vengono eseguiti entro il più breve termine. Tali conti di deposito vengono tenuti, senza alcuna spesa a carico delle Comunità, e non producono interessi a suo beneficio.

2. A richiesta della Commissione, gli Stati membri anticipano la data d'iscrizione prevista al paragrafo 1 precedente oppure concedono un anticipo senza interessi che non può eccedere i 3/12 dei loro contributi. Tale anticipo viene dedotto dal primo versamento dei contributi.

Articolo 29 (ex: 7)

Gli importi che figurano a credito dei conti di cui all'articolo 28 conservano, rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 14 del presente regolamento, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.

Ove la parità della moneta di uno Stato membro venga modificata rispetto all'unità di conto, l'adeguamento del saldo del conto di deposito presso la Tesoreria o presso l'organismo designato dallo Stato membro viene differito fino all'approvazione del bilancio rettificativo di cui all'articolo 14.

Entro il mese successivo all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, l'adeguamento del saldo dei conti di deposito presso la Tesoreria o presso l'organismo designato dallo Stato membro, nonché l'eventuale adeguamento dei contributi, vengono effettuati sia mediante un versamento complementare eseguito dallo Stato o dagli Stati membri interessati, sia mediante un rimborso effettuato dalla Commissione.

Se necessario, la Commissione può chiedere allo Stato o agli Stati membri interessati, prima dell'adozione definitiva del bilancio rettificativo, di procedere entro venti giorni a un versamento complementare, pari alla totalità o ad una parte dell'adeguamento che risulterebbe dall'immediata applicazione delle disposizioni del comma secondo del presente articolo.

Articolo 30 (ex: 10)

Le disposizioni dei punti 2 e 3 della presente sezione sono applicabili per il versamento degli anticipi effettuati in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 178, comma 4, del Trattato CEEA.

Tali anticipi sono versati anteriormente al 1° del mese cui si riferiscono, ad eccezione dell'anticipo del mese di gennaio il cui versamento dovrà aver luogo al più tardi il 20 di detto mese.

Articolo 31 (ex: 13)

Se la chiusura dei conti del bilancio delle ricerche e degli investimenti di un esercizio rivela un'eccedenza delle entrate sulle spese, tenendo conto degli stanziamenti riportati al nuovo esercizio e la cui copertura dovrà essere assicurata, i contributi finanziari degli Stati membri per il nuovo esercizio vengono ridotti di un importi pari a tale eccedenza.

A tal fine la Commissione comunica il più presto possibile ad ogni Stato membro l'importo che gli spetta nella ripartizione dell'eccedenza e che viene fissato secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 172, paragrafo 2 del Trattato CEEA. Essa rimborsa tale importo allo Stato membro l'anno successivo mediante compensazione con la scadenza più prossima del contributo che detto Stato deve versare.

Articolo 32 (ex: 14)

Se nel corso dell'esercizio viene stabilito un bilancio suppletivo o rettificativo, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione l'eventuale complemento al contributo corrispondente alle stesse condizioni dei contributi al bilancio stesso.

3. Gestione delle disponibilità finanziarie

Articolo 33 (ex: 11, 1° comma)

In ogni Stato membro, la Commissione può aprire presso la banca d'emissione o presso altri istituti di credito autorizzati, dei conti con la stessa intestazione di quelli accesi in applicazione dell'articolo 28.

Articolo 34 (ex: 5)

La Commissione dispone dei fondi accreditati sui conti di cui all'articolo 33 per effettuare, nell'ambito del programma di ricerche e d'investimenti:

- i pagamenti che essa deve compiere nelle monete in cui i conti sono tenuti;
- i trasferimenti necessari al funzionamento della Commissione.

Articolo 35 (ex: 6, 8)

Per le operazioni che non sono correntemente effettuate dalle banche di emissione o dagli uffici dei conti correnti postali, oppure allo scopo di facilitare i pagamenti ed i trasferimenti che essa deve effettuare per l'esecuzione normale del suo bilancio delle ricerche e degli investimenti, la Commissione potrà aprire dei conti presso una o più banche.

I trasferimenti degli averi dalla moneta di uno Stato membro in quella di un altro Stato membro vengono effettuati al cambio del giorno.

Articolo 36 (ex: 9, 2° comma)

La Commissione trasmette trimestralmente ad ogni Stato membro un estratto dei trasferimenti, effettuati durante il trimestre, dalla moneta di detto Stato membro in un'altra moneta.

Articolo 37 (ex: 11, 3° comma)

La Commissione ripartisce, nella misura del possibile, i prelievi da effettuare sui conti di cui all'articolo 28 secondo il criterio di ripartizione applicabile alle operazioni in questione.

SEZIONE III - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Impegno delle spese

Articolo 38 (ex: 28)

Ogni provvedimento che possa comportare una spesa a carico del bilancio deve preventivamente essere oggetto di una proposta d'impegno da parte dell'ordinatore competente.

Viene tenuta la contabilità degli impegni e delle ordinazioni. Le spese correnti possono essere oggetto di un impegno preventivo.

Le modalità d'esecuzione delle precedenti disposizioni vengono determinate alle condizioni previste dall'articolo 92. Esse sono intese ad assicurare, sulla base dell'effettivo fabbisogno, l'esatta contabilizzazione degli impegni e delle ordinazioni.

Articolo 39 (ex: 29)

Le proposte d'impegno sono trasmesse al controllore finanziario e quindi al contabile: esse indicano in particolare l'oggetto, la valutazione, l'imputazione della spesa al bilancio e la designazione del creditore, esse sono oggetto di una registrazione dopo il visto del controllore finanziario, alle condizioni definite dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 92.

Articolo 40 (ex: 30)

1. Il visto delle proposte degli impegni di spesa accordato dal controllore finanziario o da un suo delegato ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione al bilancio;
- b) la disponibilità degli stanziamenti;
- c) la regolarità e la conformità della spesa alle disposizioni applicabili, segnatamente al bilancio e ai regolamenti, nonché a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati e di detti regolamenti.

Peraltro, nel caso di stanziamenti insufficienti e ove sia impossibile aumentarli mediante uno storno all'interno del titolo I o del capitolo considerato di un altro titolo per la mancanza di fondi ancora disponibili, il visto può essere accordato con superamento degli stanziamenti per le spese obbligatorie elencate al seguente punto 2. In tal caso, la Commissione è tenuta a bloccare un importo corrispondente sugli stanziamenti disponibili del bilancio in previsione di sottoporre una proposta di storno al Consiglio.

2. S'intendono per spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 4:

- a) le spese imputabili al titolo I del bilancio, sempreché derivino dall'applicazione delle disposizioni considerate:
 - nello statuto dei funzionari, tenuto conto dei limiti fissati nella tabella degli organici,
 - nel regime applicabile agli altri agenti, sempreché si tratti di superamenti causati da modifiche delle retribuzioni in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nelle sedi di servizio;
- b) le spese di affitto, noleggio ed assicurazione, sempreché si tratti di superamenti dovuti all'applicazione delle clausole previste nei contratti;
- c) le spese bancarie e le differenze di cambio;
- d) le spese giudiziarie.

3. Le modalità d'esecuzione delle disposizioni precedenti sono determinate alle condizioni previste dall'articolo 92.

Articolo 41 (ex: 31)

Ogni rifiuto di visto deve formare oggetto di un'osservazione scritta debitamente motivata; esso è comunicato all'ordinatore.

In caso di rifiuto del visto d'impegno e se l'ordinatore insiste nella sua proposta, la Commissione è chiamata a decidere.

Salvo i casi in cui la disponibilità degli stanziamenti è incerta, il visto non può essere rifiutato quando la Commissione confermi con decisione motivata l'impegno della spesa e precisi le modalità della sua esecuzione.

2. Liquidazione delle spese

Articolo 42 (ex: 32)

La liquidazione di una spesa da parte dell'ordinatore ha per oggetto di:

- verificare l'esistenza dei diritti del creditore;
- determinare e verificare che il credito e l'importo siano effettivi;
- verificare le condizioni di esigibilità.

Articolo 43 (ex: 33)

La liquidazione di una spesa è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi che attestino i diritti acquisiti dal creditore e il servizio reso. Le modalità d'esecuzione di cui all'articolo 92 determinano la natura dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento e le dichiarazioni che essi devono contenere.

L'ordinatore autorizzato a liquidare le spese procede a questi accertamenti o verifica, sotto la propria responsabilità, che esse siano state effettuate.

Articolo 44 (ex: 34)

Gli stipendi, i salari e le indennità sono liquidati conformemente alle tabelle collettive degli stipendi, stabilite a cura del servizio incaricato del personale, salvo il caso in cui risulti necessaria una liquidazione individuale.

3. Ordinazione delle spese

Articolo 45 (ex: 35)

L'ordinazione è l'atto con il quale l'ordinatore dà al contabile, mediante l'emissione di un titolo di pagamento, l'ordine di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Articolo 46 (ex: 36)

Il titolo di pagamento deve menzionare:

- l'esercizio di imputazione;
- l'articolo del bilancio e, eventualmente, ogni altra suddivisione necessaria;
- la somma da pagare, in cifre e in tutte lettere, con indicazione della valuta;
- il nome e l'indirizzo del creditore beneficiario;
- l'oggetto della spesa;
- e, per quanto possibile, il modo di pagamento.

Il titolo di pagamento è datato ed è firmato dall'ordinatore.

Articolo 47 (ex: 37)

Il titolo di pagamento è corredato dei documenti giustificativi originali, determinati secondo le modalità d'esecuzione di cui all'articolo 92; questi sono muniti o corredati di un certificato attestante l'esattezza delle somme da pagare, il ricevimento delle forniture o l'esecuzione del servizio e, ove occorra, l'iscrizione dei beni negli inventari delle Comunità.

Esso reca i numeri e le date dei visti di impegno corrispondenti. Le copie dei documenti giustificativi, certificate conformi agli originali dell'ordinatore, possono, secondo i casi, sostituire gli originali.

Articolo 48 (ex: 38)

In caso di versamento di acconti, il primo titolo di pagamento è corredato dai documenti che comprovano i diritti del creditore al pagamento dell'acconto. Nei titoli di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già presentati, nonché agli estremi del primo titolo di pagamento. L'ordinatore può concedere anticipi al personale se lo statuto o una disposizione regolamentare lo prevedono esplicitamente oppure se un funzionario o un agente è indotto a compiere degli esborsi per conto del bilancio. Nessun anticipo può essere pagato senza il visto del controllore finanziario.

Articolo 49 (ex: 39)

I titoli di pagamento sono inviati per il visto preventivo al controllore finanziario.

Il visto preventivo ha per oggetto di accertare:

- a) la regolarità dell'emissione del titolo di pagamento;
- b) la concordanza del titolo di pagamento con l'impegno della spesa e l'esattezza del suo importo;
- c) l'esattezza dell'imputazione al bilancio;
- d) la disponibilità degli stanziamenti;
- e) la regolarità dei documenti giustificativi;
- f) l'esattezza dell'indicazione del creditore.

Articolo 50 (ex: 40)

In caso di rifiuto del visto, si applicano le disposizioni dell'articolo 41.

Articolo 51 (ex: 41)

L'originale del titolo di pagamento, a cui sono allegati i documenti giustificativi, una volta vistato, è trasmesso al contabile.

4. Pagamento delle spese

Articolo 52 (ex: 42, 43, 4° comma)

Il pagamento è l'atto finale che libera l'istituzione dai suoi obblighi verso i creditori.

Il pagamento delle spese è assicurato dal contabile entro i limiti dei fondi disponibili.

In caso di errore materiale, di contestazione sulla portata liberatoria della quietanza o di inosservanza delle forme prescritte dal presente regolamento, il contabile deve sospendere i pagamenti.

Articolo 53 (ex: 44)

In caso di sospensione dei pagamenti, il contabile precisa i motivi della sospensione in una dichiarazione scritta che invia immediatamente all'ordinatore.

Fatta eccezione per le contestazioni sulla portata liberatoria della quietanza, la Commissione può essere investita dall'ordinatore. Questa può chiedere per iscritto e sotto la propria responsabilità che si proceda al pagamento.

Articolo 54 (ex: 45)

I pagamenti vengono effettuati, di massima, tramite un conto bancario o conti correnti postali. Le condizioni per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzo di detti conti sono determinati dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 92.

Tali disposizioni prevedono, in particolare, le spese il cui pagamento si effettua obbligatoriamente mediante assegno, trasferimento postale o bancario, nonché la duplice firma, fra cui necessariamente quella del contabile o di un amministratore delle anticipazioni regolarmente autorizzato, degli assegni, dei trasferimenti postali o bancari.

5. In sospeso

Articolo 55 - In sospeso

Articolo 56 - In sospeso

6. Cassa ausiliaria di anticipazioni

Articolo 57 (ex: 46)

Per il pagamento di talune categorie di spese, si possono costituire casse ausiliarie di anticipazioni alle condizioni fissate dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 92.

Le modalità d'esecuzione determinano segnatamente:

- il modo di designazione degli amministratori delle anticipazioni;
- la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare;
- l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate;
- i termini per la presentazione delle giustificazioni;
- la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.

TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI, INVENTARI, CONTABILITA'

SEZIONE I - CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI, NOLEGGI

Articolo 58 (ex: 52)

1. I contratti relativi ad acquisti di forniture, di mobili e di materiale, a noleggi, a prestazioni di servizi e a lavori devono essere fatti per iscritto. Essi sono conclusi in base ad asta o a licitazione.

Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 60 si possono concludere contratti in base a trattativa privata.

Gli acquisti possono essere effettuati in base ad una semplice nota di spese o fattura nei casi previsti dall'articolo 64.

2. I bandi di gara sono in linea di massima diffusi in tutti i paesi delle Comunità e, se del caso, nei paesi terzi, compatibilmente con lo sviluppo delle industrie nucleari nella Comunità. Peraltro, la loro diffusione può essere limitata allorché talune prestazioni, per il loro ammontare o per la loro natura, non possono essere oggetto di una richiesta generale di offerte.

Articolo 59 (ex: 53)

1. L'asta è una procedura amministrativa che precede la stipulazione di un contratto a seguito di bando di gara. Essa si prefigge di attribuire pubblicamente al titolare della proposta più bassa tra le offerte regolari, conformi e paragonabili, il diritto alla conclusione definitiva del contratto, previa approvazione dell'ordinatore competente. L'asta viene detta pubblica o aperta quando qualsiasi candidato può fare la propria offerta; ~~essa~~ viene detta ristretta quando sono ammessi a presentare offerta soltanto i candidati che si è deciso di consultare.

2. Il contratto in base a licitazione viene concluso fra le parti contraenti in seguito a bando di gara. In tal caso, si può liberamente scegliere l'offerta giudicata più rispondente, tenendo conto del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione, del loro valore tecnico, nonché delle garanzie professionali e finanziarie presentate da ciascun candidato e del termine di esecuzione.

La licitazione viene detta pubblica o aperta allorché comporta una richiesta generale di gara; viene detta ristretta allorché vi sono ammessi soltanto i candidati che si è deciso di consultare.

3. Le modalità delle procedure per i bandi di gara, sia per quanto riguarda l'asta che la licitazione, saranno precisate nelle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 92.

Articolo 60 (ex: 54)

Si può procedere per trattativa privata:

- a) quando l'ammontare del contratto non supera le 5.000 unità di conto per gli acquisti di forniture, e le 20.000 unità per il materiale scientifico e tecnico, nonché per i lavori; l'amministrazione è tenuta tuttavia a porre in competizione, per quanto possibile e con tutti i mezzi idonei, i fornitori capaci di eseguire la prestazione che deve costituire oggetto del contratto;
- b) quando per motivi di urgenza, i lavori, le forniture o i servizi non possono essere sottoposti a una delle procedure di bando di gara di cui all'articolo 59;
- c) quando le aste o le licitazioni sono rimaste senza risultato o i prezzi proposti sono inaccettabili;
- d) quando per necessità tecniche o per situazioni di fatto o di diritto, l'esecuzione della prestazione può essere eseguita soltanto da un imprenditore o da un fornitore determinato.

Articolo 61 (ex: 55)

Non può essere effettuata nessuna discriminazione tra i cittadini degli Stati membri in base alla loro nazionalità per quanto riguarda i contratti stipulati dalle Comunità.

Articolo 62 (ex: 56)

Sono soggetti, prima della decisione dell'ordinatore, al parere di una commissione consultiva dei contratti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono determinati dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 92:

- a) i contratti di un ammontare superiore a 100.000 unità di conto e gli acquisti di beni immobili;
- b) i contratti per forniture e per materiale non aventi carattere scientifico o tecnico di un ammontare superiore a 20.000 unità di conto;
- c) i contratti il cui ammontare è superiore a quello stabilito al punto a) dell'articolo 60 ed ai quali si applicano le disposizioni dei punti c) e d) di detto articolo.

La Commissione consultiva deve comprendere almeno cinque membri fra i quali un rappresentante del servizio incaricato delle questioni finanziarie, un rappresentante del servizio incaricato delle questioni giuridiche e un rappresentante del controllore finanziario con voto consultivo.

La Commissione consultiva emette un parere sulla regolarità della procedura seguita, sulla scelta del fornitore e, in genere, sulle condizioni stabilite per la stipulazione del contratto.

La Commissione consultiva può essere richiesta di un parere su un problema completamente diverso da quelli inerenti alla materia che costituisce l'oggetto del presente titolo.

Articolo 63 (ex: 57)

A garanzia dell'esecuzione dei contratti, si può richiedere ai fornitori e agli imprenditori, fra le clausole di salvaguardia, la costituzione di una cauzione preventiva alle condizioni fissate dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 92.

L'ammontare della cauzione viene fissato:

- secondo le condizioni commerciali abituali per i contratti di forniture,
- secondo i capitolati d'oneri speciali che disciplinano l'esecuzione dei lavori.

Per i lavori di un ammontare superiore a 100.000 unità di conto, la cauzione è obbligatoria e viene effettuata una trattenuta a titolo di garanzia fino all'accettazione definitiva.

Articolo 64 (ex: 58)

Si può procedere in base a semplice fattura e nota di spese allorché il valore presunto dei lavori, delle forniture e dei servizi non superi le 200 unità di conto.

Questo limite può essere portato a 500 unità di conto se sussistono le condizioni che saranno fissate nelle modalità di esecuzione di cui all'articolo 92.

SEZIONE II - INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

Articolo 65 (ex: 59)

In conformità del modello approvato dalla Commissione, viene tenuto un inventario permanente di consistenza di tutti i beni mobili e immobili che costituiscono il patrimonio della Comunità. In tale inventario figureranno soltanto i beni mobili il cui valore superi un importo che sarà fissato nelle modalità di esecuzione di cui all'articolo 92.

La Commissione fa verificare periodicamente la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

Articolo 66 (ex: 60)

Le vendite di beni mobili e di materiale devono essere precedute da una idonea pubblicità alle condizioni fissate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 92.

Salvo i casi in cui tali vendite sono effettuate per asta pubblica, i funzionari o agenti delle Istituzioni non possono concorrere all'acquisto dei beni immobili o del materiale rivenduto dalla Commissione.

Articolo 67 (ex: 61)

La cessione, la messa fuori uso e qualsiasi scomparsa in seguito a perdita, furto o altro motivo dei beni o degli oggetti iscritti nell'inventario, devono essere dichiarati o fatti rilevare mediante processo verbale da parte dell'ordinatore, con il visto del controllore finanziario.

La dichiarazione o il processo-verbale devono in particolare far risultare l'eventuale obbligo di sostituzione a carico di un agente delle Comunità o di un'altra persona.

Articolo 68 (ex: 62)

Qualsiasi acquisto di beni mobili o immobili, quali sono definiti nell'articolo 65, viene iscritto nell'inventario permanente prima del pagamento.

Sulla fattura relativa all'acquisto deve essere fatta menzione di tale iscrizione.

SEZIONE III - CONTABILITA'

Articolo 69 (ex: 63)

La contabilità viene tenuta per anno civile con il metodo della "partita doppia". Essa riproduce l'integralità delle entrate e delle spese imputabili all'esercizio; è corredata da documenti giustificativi. La contabilità può essere tenuta nella moneta del paese in cui si trova la sede o, eventualmente, nella moneta dei paesi dove si trovano le sedi del Centro comune di ricerche nucleari della Comunità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14.

Il conto di gestione ed il bilancio sono presentati in unità di conto.

Articolo 70 (ex: 64)

Le scritture vengono eseguite in base ad un piano contabile in cui l'intestazione dei conti comporta una netta separazione fra i conti di bilancio e i conti entrate e uscite di competenza.

Le scritture vengono riportate in registri o schede che devono permettere l'elaborazione di una situazione contabile mensile generale, nonché di una situazione per capitolo e per articolo delle entrate e delle uscite di competenza.

Articolo 71 - in sospeso

Articolo 72 (ex: 65)

Le condizioni particolareggiate per l'elaborazione e l'esecuzione del piano contabile, sono determinate dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 92.

Articolo 73 (ex: 66)

La contabilità viene chiusa alla fine dell'esercizio finanziario per consentire l'elaborazione del rendiconto della Comunità e del conto di gestione di cui al titolo VI del presente regolamento.

TITOLO V - RESPONSABILITA' DEI CONTROLLORI FINANZIARI, DEGLI ORDINATORI, DEI
CONTABILI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI

Articolo 74 (ex: 47)

Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare se si rende colpevole di negligenza grave nell'esercizio delle sue funzioni, segnatamente accordando il suo visto in superamento degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 75 (ex: 48)

Ogni ordinatore che impegna una spesa o firma un titolo di pagamento senza osservare le disposizioni del presente regolamento finanziario, impegna la sua responsabilità disciplinare ed, eventualmente, contabile.

Articolo 76 (ex: 49)

1. Ogni contabile e ogni contabile subordinato impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente contabile per i pagamenti che effettua quando non osservi le disposizioni dell'articolo 52, III comma.

Essi sono disciplinarmente e contabilmente responsabili di qualsiasi perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti di cui hanno la custodia se ciò avviene in seguito ad atto volontario o a grave negligenza.

Alle stesse condizioni, sono responsabili della corretta esecuzione degli ordini loro impartiti per l'utilizzazione e la gestione di conti bancari e di conti correnti postali, e particolarmente:

- a) quando il pagamento da essi effettuato non sia conforme all'importo indicato nel titolo di pagamento;
- b) quando paghino a una persona diversa dall'avente diritto.

2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente contabile:

- a) quando non può giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua;
- b) quando paga a una persona diversa dall'avente diritto.

Egli è disciplinarmente e contabilmente responsabile di qualsiasi perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti di cui ha la custodia se ciò avviene in seguito a errore intenzionale o a grave negligenza.

3. La Commissione copre, alle condizioni correntemente praticate dalle compagnie d'assicurazione, i rischi in cui il contabile, i contabili subordinati e gli amministratori delle anticipazioni incorrono a titolo del presente articolo. Un'indennità speciale può essere loro accordata in conformità delle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 92.

4. Le modalità d'esecuzione di cui all'articolo 92 determinano le categorie di funzionari che hanno la qualità per essere nominati contabili o amministratori delle anticipazioni.

Articolo 77 (ex: 50)

La responsabilità degli ordinatori, dei contabili, dei contabili subordinati e degli amministratori delle anticipazioni può essere portata dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee su richiesta della Commissione.

Articolo 78 (ex: 51)

La Commissione dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data della presentazione del conto per deliberare in merito al discarico da dare ai contabili per le operazioni relative.

TITOLO VI - RENDIMENTO E VERIFICA DEI CONTI

(ex: Regolamento finanziario della CEEA che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti - G.U. n. 63 del 16.12.1959 -)

Articolo 79 (ex: 1)

La Commissione, stabilisce, entro e non oltre il 31 marzo, un conto di gestione della Comunità.

Tale conto comprende la totalità delle operazioni di entrate e di spese concernenti l'esercizio trascorso. Esso è presentato nella forma e secondo le medesime suddivisioni del bilancio di previsione.

Articolo 80 (ex: 2, 12)

Il conto di gestione comprende i seguenti conti ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio:

1. un conto di entrate comprendenti:

- le previsioni di entrate dell'esercizio;
- i diritti constatati nel corso dell'esercizio;
- i diritti che rimangono da riscuotere dell'esercizio precedente;
- le riscossioni effettuate;
- le somme che rimangono da riscuotere alla fine dell'esercizio.

2. una tabella che descrive l'evoluzione degli stanziamenti dell'esercizio da cui risultino:

- gli stanziamenti iniziali;
- le modifiche degli stanziamenti avvenute per storni;
- le modifiche avvenute mediante stanziamenti supplementari;
- gli stanziamenti definitivi dell'esercizio.

3. un conto spese che descrive l'evoluzione degli stanziamenti propri dell'esercizio da cui risultino:
 - gli stanziamenti globali;
 - gli impegni contratti nel corso dell'esercizio;
 - i pagamenti effettuati alla fine del periodo d'esecuzione del bilancio;
 - le somme che restano da pagare alla chiusura dell'esercizio;
 - gli stanziamenti riportati di diritto ai sensi dell'articolo 6, 1.a;
 - gli stanziamenti disponibili riportati in applicazione dell'art. 6, 1.b;
 - gli stanziamenti disponibili da annullare.
4. una tabella che descrive l'evoluzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti da cui risultino:
 - l'ammontare degli stanziamenti riportati;
 - i pagamenti contabilizzati alla fine del periodo d'esecuzione del bilancio;
 - gli stanziamenti inutilizzati da annullare o da riportare all'esercizio successivo.
5. un prospetto che espone la situazione dei prestiti contratti e concessi dalla Comunità.

Articolo 81 (ex: 3)

La Commissione stabilisce, entro il termine previsto dall'articolo 79, il bilancio finanziario che descrive l'attivo e il passivo della Comunità al 31 dicembre dell'esercizio trascorso. Ad esso è allegata una situazione dei conti, stabilita alla medesima data, nei loro totali e nei saldi.

Articolo 82 - In sospeso

Articolo 83 (ex: 5)

La Commissione comunica trimestralmente alla Commissione di controllo i documenti giustificativi delle scritture o le relative copie certificate conformi.

Il conto di gestione e il bilancio finanziario sono comunicati alla Commissione di controllo entro il termine previsto dell'articolo 79.

Articolo 84 (ex: 6)

La verifica ha luogo sui documenti ovvero, se necessario, in loco, ed ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto alle disposizioni del Trattato, del bilancio di previsione, dei regolamenti finanziari e di tutti gli atti emanati in esecuzione del Trattato, nonché di accertarsi della sana gestione finanziaria.

Articolo 85 (ex: 7)

La Commissione di controllo vigila a che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati, mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere direttamente a tali verifiche.

Articolo 86 (ex: 8)

La Commissione fornisce alla Commissione di controllo ogni agevolazione di cui quest'ultima ritiene di aver bisogno per l'assolvimento della sua missione. In particolare, essa mette a disposizione della Commissione di controllo ogni conto in denaro e in materie, ogni documento contabile, ogni documento giustificativo e ogni inventario che quest'ultima ritiene necessari per la verifica, sui documenti o in loco, del conto di gestione.

Articolo 87 (ex: 9)

Le osservazioni che a parere della Commissione di controllo, siano di natura tale da dover figurare nella relazione prevista dall'articolo 180 del Trattato CEEA, sono portate a conoscenza della Commissione.

Articolo 88 (ex: 10)

La Commissione di controllo adotta la relazione sui conti dell'esercizio trascorso non oltre il 31 luglio.

Entro questo stesso termine, essa formula le proprie osservazioni sul bilancio finanziario.

Il conto di gestione, il bilancio finanziario e la relazione della Commissione di controllo, alla quale sono allegate le risposte alle osservazioni, sono sottoposti dalla Commissione al Consiglio e all'Assemblea non oltre il 31 dicembre.

Articolo 89 (ex: 11)

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo. Qualora tale data non possa essere rispettata, il Consiglio informa la Commissione e l'Assemblea dei motivi per i quali tale decisione ha dovuto essere rinviata.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90 (ex: 67)

Per le questioni di bilancio di sua competenza, il Consiglio è autorizzato a farsi comunicare ogni informazione e giustificazione. Il Consiglio può essere assistito nel suo compito da un comitato costituito nell'ambito del Comitato dei rappresentanti permanenti.

Articolo 91 (ex: 68)

Il Consiglio e la Commissione informano il più rapidamente possibile la Commissione di controllo di tutte le loro decisioni e di tutti i loro atti presi in esecuzione delle disposizioni degli articoli 3,6 (paragrafi 2 e 3), 8, 13 e 22.

La designazione degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori di anticipazioni, nonché le deleghe e le designazioni effettuate in virtù degli articoli 19, 20, 21, 57 sono comunicate alla Commissione di controllo.

La Commissione porta a conoscenza della Commissione di controllo le modalità d'esecuzione di cui all'articolo 92.

Articolo 92 (ex: 69)

La Commissione stabilirà, di concerto con il Consiglio, le modalità d'esecuzione del presente regolamento finanziario.

Articolo 93

Il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle ricerche e degli investimenti della CEEA e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (1), il regolamento finanziario relativo alle modalità ed alla procedura da seguire per porre a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri, di cui all'articolo 172,

paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (articolo 183, lettera b del Trattato) (2), il regolamento finanziario della Comunità Europea dell'Energia Atomica che fissa le modalità relative al rendimento ed alla verifica dei conti (3) sono abrogati.

Sono pure abrogate le disposizioni contrarie al presente regolamento finanziario.

Articolo 94 (ex: 71)

Il presente regolamento finanziario è applicabile a partire dal 1° gennaio 1970.

(1) G.U. n. 74 del 16.11.1961.

(2) G.U. n. 32 del 30. 4.1962.

(3) G.U. n. 63 del 16.12.1959.

NOMENCLATURA DI BILANCIO
(prevista nell'articolo 15)
per i titoli 1, 2 e 3

SPESE

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10: in sospeso

CAPITOLO 11: PERSONALE

Art. 110: Funzionari ed agenti temporanei che ricoprono posto previsti dalla tabella degli organici

Voce 1101 - Stipendi base (ex voce 201)

Voce 1102 - Assegni familiari (ex voce 202)

Voce 1103 - Indennità dislocazione (ex voce 203)

Voce 1104 - Indennità forfettaria temporanea
(ex voce 206)

Voce 1105 - Agenti degli stabilimenti (ex voce 241)

Art. 111: Altri agenti statutari (ex 24)

Voce 1111 - Agenti ausiliari (ex 242)

Voce 1112 - Interpreti ausiliari (ex -)

Voce 1113 - Agenti locali (ex 243)

Voce 1114 - Consiglieri speciali (ex 244)

Art. 112: Altro personale di complemento

Voce 1121 - Interpreti free-lance e operatori
di conferenza (ex 245)

Voce 1122 - Correttori free-lance (ex -)

Voce 1123 - Altro personale retribuito a
prestazione (ex -)

.../...

Art. 113: Pensioni e assegni di cessazione dal servizio
(ex 21)

Voce 1131 - Pensione di anzianità	}	(ex 212)
Voce 1132 - Pensione d'invalidità		
Voce 1133 - Pensione di reversibilità		
Voce 1134 - Assegni di cessazione dal servizio (ex 211)		

Art. 114: Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio (ex 22)

Voce 1141 - Copertura dei rischi di malattia
(ex 221)

Voce 1142 - Copertura dei rischi d'infortunio
(ex 222)

Voce 1143 - Copertura dei rischi nucleari
(ex 223)

Art. 115: Assegni e indennità varie (ex 23)

Voce 1151 - Assegni di nascita e decesso (ex 231)

Voce 1152 - Spese di viaggio per ferie annuali
(ex 232)

Voce 1153 - Indennità di alloggio e di trasporto
(ex 236)

Voce 1154 - Indennità forfettarie di funzione
(ex 701)

Voce 1155 - Indennità forfettarie di trasferta
(ex 803)

Voce 1156 - Premi per brevetti (ex 233)

Voce 1157 - Premi per servizi eccezionali
(ex 234)

Voce 1158 - Premi per lavori gravosi (ex 235)

Voce 1159 - Altre indennità (indennità compensatrici...)
(ex 237)

Art. 116: Ore di lavoro straordinario (ex 25)

Art. 117: Coefficiente correttore (ex 205)

Voce 1171 - Funzionari e agenti temporanei (compreso il contributo al regime di assicurazione malattia) (ex 205)

Voce 1172 - Personale ausiliario (ex 205)

Voce 1173 - Pensioni (ex 205)

Voce 1174 - Ore di lavoro straordinario (ex 250)

Voce 1175 - Indennità in caso di collocamento in disponibilità di dispensa dall'impiego e di licenziamento (ex 205)

**CAPITOLO 12: INDENNITA' E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO,
ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ED AI TRASFERIMENTI**

Art. 120: Spese varie per l'assunzione del personale
(ex 621)

Art. 121: Spese di viaggio (compresi i familiari)
(ex 30)

Voce 1211 - in sospeso

Voce 1212 - Personale (ex 300)

Art. 122: Indennità di prima sistemazione, di nuova
sistemazione e di trasferimento (ex 31)

Voce 1221 - in sospeso

Voce 1222 - Personale (ex 310)

Art. 123: Spese di trasloco (ex 32)

Voce 1231 - in sospeso

Voce 1232 - Personale (ex 320)

Art. 124: Indennità giornaliera temporanee (ex 33)

Voce 1241 - in sospeso

Voce 1242 - Personale (ex 330)

Art. 125: Indennità in caso di collocamento in dispo-
nibilità, di dispensa dall'impiego e di
licenziamento (ex 34)

**CAPITOLO 13: SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE
(ex VIII)**

Art. 130: Spese di missione, di trasferta ed altre
spese accessorie (ex 80)

Voce 1201 - in sospeso

Voce 1302 - Personale (ex 802)

Voce 1303 - Attrezzature speciali per
missioni (ex 804)

.../...

12387/XIX/69-I

CAPITOLO 14: SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE ED IL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
(ex XI)

- Art. 140: Sussidi straordinari (ex 110)
- Art. 141: Foyers e circoli per il personale (ex 111)
- Art. 142: Partecipazione alle spese di gestione di arredamento dei ristoranti (ex 112)
- Art. 143: Servizio medico (ex 113)
- Art. 144: Corsi linguistici e di perfezionamento professionale (ex voce 628)
- Art. 145: Altre provvidenze (ex 114)

TITOLO 2

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO

CAPITOLO 20: IMMOBILI
(ex IV)

- Art. 200: Fitti (ex 40)
- Art. 201: Assicurazioni (ex 41)
 - Voce 2011 - Assicurazione convenzionali (ex 411)
 - Voce 2012 - Assicurazione responsabilità civile (ex 412)
 - Voce 2013 - Assicurazione dei beni della Comunità contro i danni materiali di origine nucleare (ex 413)
 - Voce 2014 - Assicurazioni della responsabilità della Comunità contro i danni di origine nucleare provocati a terzi (ex 414)
 - Voce 2015 - Assicurazioni varie (ex -)

.../...

Art. 202: Acqua, gas, elettricità, riscaldamento
(ex 42)

Art. 203: Pulizia e manutenzione (ex 46)

Art. 204: Sistemazione dei locali (ex 44)

Art. 205: Altre spese (ex 45)

CAPITOLO 21: NOLEGGI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MOBILIO E DEL
(ex V) MATERIALE
(salvo art.
50, 51, 52
e 53)

Art. 210: Noleggi (ex 54)

Voce 2101 - Macchine per ufficio (ex 541)

Voce 2102 - Mobilio (ex 542)

Voce 2103 - Materiale e impianti tecnici
(ex 543)

Voce 2104 - Materiale da trasporto (ex 544)

Art. 211: Manutenzione e riparazione (ex 55)

Voce 2111 - Macchine per ufficio (ex 551)

Voce 2112 - Mobilio (ex 552)

Voce 2113 - Materiale e impianti tecnici
(ex 553)

Voce 2114 - Materiale da trasporto (ex 554)

Art. 212: Partecipazione alle spese di noleggio e di
utilizzazione dell'impianto calcolatore del-
la Sede (ex -)

CAPITOLO 22: SPESE DI PUBBLICAZIONE E DI DIVULGAZIONE
(ex X)

Art. 220: Gazzetta Ufficiale (ex voce 101)

Art. 221: Pubblicazioni (ex voce 100)

Voce 2211 - Pubblicazioni di carattere generale
(ex voce 100)

Voce 2212 - Pubblicazioni di carattere stati-
stico (ex voce 100)

Voce 2213 - Pubblicazioni e altre spese di
divulgazione (ex voce 102)

CAPITOLO 23: SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
(ex VII)

Art. 230: Spese per ricevimenti e di rappresentanza
(ex 70)

Voce 2301 - in sospeso (ex -)

Voce 2302 - Personale (ex 701)

CAPITOLO 24: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
(ex VI)

Art. 240: Cancelleria e forniture d'ufficio (ex voce 601)

Art. 241: Documentazione e biblioteca

Voce 2411 - Acquisto di libri e abbonamenti
(ex 5401)

Voce 2412 - Pubblicazioni scientifiche e
tecniche (ex 5402)

Voce 2413 - Spese per la rilegatura e la con-
servazione dei volumi della bi-
blioteca (ex -)

Art. 242: Spese postali e per telecomunicazioni (ex 61)

Voce 2421 - Spese postali e spese di porto
(ex 611)

Voce 2422 - Telefono, telegrafo, telescrivente
(ex 612)

Art. 243: Altre spese di funzionamento (ex 62)

Voce 2431 - Lavori di traduzione, di dattilo-
grafia ed altri lavori da affidare
all'esterno (ex 624)

Voce 2432 - in sospeso

Voce 2433 - Tenute di servizio e abiti di lavo-
ro (ex 625)

Voce 2434 - Spese varie per riunioni interne
(ex 626)

Voce 2435 - Trasloco di servizi (ex 627)

Voce 2436 - Prestazioni fornite dai centri di
ricerche nazionali agli stabilimenti
del CCR (ex 629 + ex art. 322)

Voce 2437 - Altre spese

Art. 244: Oneri finanziari (ex -)

Voce 2441 - Spese bancarie (ex 622)

Voce 2442 - Differenze di cambio (ex 622 bis)

Art. 245: Contenzioso (ex voce 623)

Voce 2451 - Spese di giustizia (ex voce 623)

Voce 2452 - Spese per processi (ex voce 623)

Voce 2453 - Indennizzi (ex voce 623)

CAPITOLO 25: SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
(ex IX)

Art. 250: Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni
e convocazioni in generale (ex 90)

Art. 251: Conferenze e congressi (ex 91)

Art. 252: Onorari di esperti (ex 93)

CAPITOLO 26: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO TECNICO CORRENTE DEGLI STABI-
LIMENTI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCHE

Art. 260: Apparecchiatura e attrezzatura
(ex 30)

Voce 2601 - Apparecchiatura, piccole attrezza-
ture, materie consumabili e materie
fissili (ex 300)

Voce 2602:- Manutenzione del materiale scienti-
fico e tecnico (ex 302)

Voce 2603 - Noleggio di materiale scientifico
e tecnico (ex 303)

Art. 261: Manutenzione dell'infrastruttura

Voce 2611 - Manutenzione dell'infrastruttura
(ex 313)

Art. 262: Gestione dello HFR
(ex 32)

Voce 2621 - Gestione del reattore HFR (ex 321)

.../...

Art. 263: Gestione dei reattori ISPRA I, ESSOR e ECO (ex 33)

Voce 2631 - Gestione del reattore ISPRA I (ex 331)

Voce 2632 - Gestione del reattore ESSOR (ex 332)

Voce 2633 - Gestione del reattore ECO (ex 333)

Art. 264: Gestione dei grandi impianti dell'UCMN (acceleratore lineare e spettrometri di massa) (ex 34)

Voce 2641 - Gestione dei grandi impianti dell'UCMN
(acceleratore lineare e spettrometri di
massa) (ex 341)

CAPITOLO 27: INSEGNAMENTO E FORMAZIONE (ex 55)

Art. 270: Tirocini di livello tecnico e universitario (ex 550)

Art. 271: Tirocinanti qualificati (ex 551)

Art. 272: Borse di studio (ex 552)

Art. 273: Colloqui (ex 553)

Art. 274: Spese per la formazione professionale del personale
(ex 554)

Art. 275: Aiuti e contributi a istituti d'insegnamento scientifico e tecnico (ex 555)

Art. 276: Premi (ex 556)

TITOLO 3

SPESE DI INVESTIMENTO IN BENI MOBILI E IN BENI IMMOBILI

CAPITOLO 30: INVESTIMENTI IN BENI MOBILI AD USO AMMINISTRATIVO (ex V, salvo art. 54 e 55, + ex XII)

Art. 300: Macchine per ufficio

Voce 3001 - Attrezzature iniziali (ex art. 120)

Voce 3002 - Rinnovamento (ex art. 50)

Art. 301: Mobilio

Voce 3011 - Attrezzatura iniziale (ex art. 121)

Voce 3012 - Rinnovamento (ex art. 51)

Art. 302: Materiale e impianti ad uso dei servizi amministrativi

Voce 3021 - Attrezzatura iniziale (ex art. 122)

Voce 3022 - Rinnovamento (ex art. 52)

Art. 303: Materiale da trasporto

Voce 3031 - Attrezzatura iniziale (ex art. 123)

Voce 3032 - Rinnovamento (ex art. 53)

Art. 304: Materiale speciale per biblioteche, documentazione e riproduzione (ex 5403)

CAPITOLO 31: INVESTIMENTI IN BENI MOBILI AD USO TECNICO

Art. 310: Grossi apparecchi e attrezzature scientifiche
tecniche (ex 301)

CAPITOLO 32: INVESTIMENTI IN BENI IMMOBILI
(ex 31)

Art. 320: Acquisto di immobili (ex 310)

Art. 321: Costruzione e trasformazione di immobili
(ex 311)

Art. 322: Altre spese per l'acquisto o la costruzione
di immobili, sistemazione delle strade e del-
la località, spese per raccordi e spese ana-
loghe (ex 312)